



CITTÀ DI ROVATO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA.

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27.09.2018)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

(ai sensi del Regolamento Regionale n. 5/2016)

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 DEFINIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
- ART. 3 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

CAPO II: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

- ART. 4 INIZIO DELL'ATTIVITÀ
- ART. 5 MODIFICHE E TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ
- ART. 6 SUBINGRESSO NELL'ATTIVITÀ
- ART. 7 SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

CAPO III: NORME IGIENICO - SANITARIE

- ART. 8 REQUISITI IGIENICO - SANITARI

CAPO IV: TARIFFE E ORARI

- ART. 9 TARIFFE
- ART. 10 ORARI

CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 11 SANZIONI
- ART. 12 ABUSIVISMO
- ART. 13 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO
- ART. 14 ENTRATA IN VIGORE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, esercitata da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito da:

- Legge 4 gennaio 1990 n. 1;
- D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
- D.M. 15 ottobre 2015 n. 206;
- Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n. 5;

Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del R. Reg. n. 5/2016.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 2 – DEFINIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'attività di *estetista* comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, riportate nell'elenco allegato alla L. n. 1/1990, nonché mediante l'applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni con esclusiva finalità di carattere terapeutico.

Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, ospedali, case di cura e per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per la promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e alle disposizioni vigenti nonché al presente regolamento.

È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa, in quanto compatibili.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico. A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare occasionalmente prestazioni al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

È ammesso l'esercizio congiunto delle attività di estetista e di acconciatore, anche mediante contratto di affitto di cabina o di poltrona, nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico-sanitari. Gli spazi adibiti alle diverse attività devono essere ben identificati e distinti.

L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 3 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di idonea qualificazione professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività, salvo assenze temporanee per brevi periodi di tempo compatibili con la normale gestione aziendale (commissioni, permessi, ferie, infortuni, malattia ecc.).

I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

CAPO II: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 4 - INIZIO DELL'ATTIVITA'

Chiunque intenda avviare l'attività di estetista deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune secondo le modalità indicate dal portale telematico.

Alla SCIA dovranno essere allegati:

- a) documentazione atta a comprovare la qualificazione professionale del titolare o del responsabile tecnico;
- b) planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici dei locali dell'attività, attrezzature e arredi;
- c) relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e dell'attrezzatura utilizzata per il servizio.

La SCIA per l'attività di estetista deve essere corredata da un elenco delle apparecchiature utilizzate.

Il Responsabile del Servizio provvede a verificare con l'Ufficio Tecnico comunale la conformità urbanistica e l'agibilità dei locali e trasmette la documentazione all'A.T.S. territorialmente competente.

ART. 5 - MODIFICHE E TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'

Ogni modifica dei locali dovrà essere preventivamente segnalata mediante apposita SCIA che il SUAP provvederà a trasmettere all'A.T.S. competente.

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altro locale del territorio comunale, dovranno presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune secondo le modalità indicate dal portale telematico. Alla SCIA dovrà essere allegata la documentazione indicata ai punti b) e c) dell'art. 4 del presente regolamento oltre all'elenco delle apparecchiature utilizzate.

In caso di modifiche o di trasferimento dei locali dell'attività, dovranno essere rispettate le norme urbanistiche e igienico-sanitarie vigenti in materia.

ART. 6 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'

È ammesso il subingresso nella titolarità di un'attività di estetista previa presentazione di una Comunicazione per il subingresso al SUAP del Comune secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale, completa della documentazione indicata ai punti b) e c) dell'art. 4 del presente regolamento, dell'elenco delle apparecchiature utilizzate e della copia dell'atto notarile di cessione dell'azienda/dichiarazione notarile.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono proseguire l'attività fino al massimo di un anno senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'attività dovrà essere cessata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge n. 1/1990.

ART. 7 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività di estetista può essere sospesa per un anno, prorogabile per un ulteriore anno in caso di comprovata necessità; a tale scopo deve essere trasmessa, per via telematica, apposita Comunicazione al SUAP con l'indicazione del periodo di sospensione.

Le imprese che intendono cessare l'attività dovranno presentare, per via telematica, apposita Comunicazione di cessazione al SUAP/Camera di Commercio competente mediante "Comunica".

CAPO III: NORME IGIENICO - SANITARIE

ART. 8 - REQUISITI IGIENICO – SANITARI

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette, sono disciplinati dalle disposizioni vigenti contenute nel Regolamento locale di igiene e sono accertati e verificati dall'ATS territorialmente competente.

Devono essere, inoltre, rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività riportati nell'Allegato 1 del Regolamento Regionale n. 5/2016.

CAPO IV: TARIFFE E ORARI

ART. 9 - TARIFFE

Il titolare dell'attività dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela all'interno dei locali.

ART. 10 - ORARI

Gli orari giornalieri delle attività e il calendario annuale delle festività sono stabiliti con ordinanza comunale, vista la proposta delle organizzazioni sindacali di categoria e dei titolari delle attività presenti nel Comune.

È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

È fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'unità locale.

Deve essere comunicata al Comune la sospensione temporanea dell'attività, per ferie o altre cause, solo se superiore a 30 giorni.

CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono soggette alla sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981.

ART. 12 - ABUSIVISMO

Nei confronti di chi svolge l'attività di estetista in assenza dei requisiti o in mancanza di idoneo titolo abilitativo, sono irrogate dal Comune le sanzioni di cui all'art. 12 della Legge n. 1/1990 secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/1981.

Il Responsabile di Servizio ordina in via immediata la cessazione dell'attività quando questa sia esercitata senza valido titolo abilitante. Decorso 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, è disposta l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

ART. 13 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

L'attività di estetista può essere sospesa dal Comune per violazioni delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca/decadenza del titolo abilitativo (autorizzazione/SCIA) è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

Qualora venga meno la figura del direttore tecnico deve essere data specifica e immediata comunicazione al SUAP; solo in tale caso al titolare sono concessi 30 giorni per nominare un nuovo direttore tecnico, in possesso dei requisiti professionali abilitanti ed inoltrare apposita comunicazione di sostituzione al SUAP. Decorso tale termine, il Comune procede ad emettere motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

Il titolo viene dichiarato decaduto qualora il titolare sospenda l'attività per oltre un anno, salvo proroga per un altro anno in caso di comprovata necessità.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore al momento della conseguita esecutività.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali vigenti in materia.